FATA VITA S.p.A.

FATA Futuro Attivo

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Condizioni Generali di Contratto

Condizioni Generali di Contratto

Premessa

Il presente Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, di seguito PIP, realizza una forma di previdenza finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, disciplinato dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (di seguito Decreto) e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto che sono state comunicate da FATA VITA S.p.A. (di seguito Compagnia) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), così come previsto dalla normativa di legge.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza, da eventuali appendici ed allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.

ART. 2 - CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA DEL CONTRATTO

1. Conclusione ed entrata in vigore

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma della Compagnia o la stessa abbia rilasciato all'Aderente la polizza.

Per data di adesione alla forma pensionistica complementare si intende la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; in caso di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto vale la prima data di iscrizione a tale forma.

L'assicurazione entra in vigore e pertanto ha decorrenza per i soli effetti economici, a condizione che sia stato pagato il primo contributo, alle ore 24 del giorno indicato nella polizza.

La polizza viene emessa in base ai dati ed alle indicazioni fornite dall'Aderente. Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

La polizza riporta i seguenti contenuti minimali:

- il numero di polizza;
- il numero del Modulo di Adesione;
- la data di decorrenza del contratto;
- l'importo del contributo lordo versato e di quello investito;
- il valore relativo alle prestazioni assicurate.

2. Scadenza

La scadenza dell'assicurazione, intesa come termine del periodo di pagamento dei contributi antecedente l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, viene fissata dall'Aderente all'interno dell'intervallo temporale nel quale l'Aderente stesso maturerà i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza, ai sensi della normativa vigente. Eventuali modifiche legislative o cambiamenti di professione dell'Aderente che influiscano sulla determinazione dell'età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche potranno comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

ART. 3 - FASI DEL PIANO PREVIDENZIALE

Il piano previdenziale si articola in due fasi:

- la fase di accumulo, periodo di corresponsione dei contributi, compreso tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e quella di scadenza del contratto;
- la fase di erogazione, periodo successivo alla fase di accumulo, durante la quale la Compagnia eroga le prestazioni assicurate.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DELL' ADERENTE

La polizza viene emessa in base alle indicazioni e ai dati forniti dall'Aderente nel relativo Modulo di Adesione e negli eventuali documenti aggiuntivi.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 5 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Compagnia si impegna a corrispondere, a fronte del pagamento di una successione di contributi e alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al Decreto, una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia rivalutabile. L'Aderente ha facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ASSICURATE

L'Aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche assicurate dal presente contratto dal momento in cui maturano i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza a condizione che abbia partecipato per almeno cinque anni alle forme pensionistiche complementari.

E' previsto che in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'Aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nei casi di mancanza dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche al termine della fase di accumulo o di raggiungimento anticipato degli stessi, la Compagnia procederà al ricalcolo su basi attuariali, in funzione della nuova scadenza, delle prestazioni assicurate dal presente contratto.

Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Durante la fase di accumulo la prestazione assicurata viene espressa in rendita vitalizia ed in capitale:

- la prestazione assicurata relativa a ciascun contributo versato, espressa in forma di capitale costitutivo della rendita, è pari all'importo del contributo stesso al netto dei costi a carico dell'Aderente, successivo ART. 10 delle Condizioni Generali di Contratto, rivalutato secondo le modalità previste al successivo ART. 13 delle Condizioni Generali di Contratto;
- la corrispondente prestazione in forma di rendita vitalizia si ottiene moltiplicando ciascun importo di capitale costitutivo della rendita per il relativo coefficiente di conversione di cui all'Allegato 1A e 1B alle Condizioni Generali di Contratto. I coefficienti di conversione sono determinati in funzione del sesso e dell'età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione pensionistica, opportunamente corretta in base alla sua data di nascita, e della rateazione di rendita prescelta.

L'età dell'Aderente viene considerata in anni interi determinati computando come anno intero la frazione di anno non inferiore a sei mesi. L'età così determinata (età assicurativa) viene poi rideterminata in funzione dell'anno di nascita con i criteri esposti nell'Allegato 1A e 1B alle Condizioni Generali di Contratto.

Nell'informativa inviata annualmente all'Aderente verrà indicato l'importo raggiunto della prestazione assicurata in forma di capitale e di rendita vitalizia.

Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita ed eventuale rideterminazione della prestazione in rendita.

I coefficienti utilizzati per la determinazione della prestazione in rendita potranno variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Provvedimento ISVAP n. 1036 - G del 6/11/1998 e successive modifiche e integrazioni).

La Compagnia - come previsto dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001) - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza.
Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall'ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell'esperienza statistica del portafoglio polizze della Compagnia con le modalità e nella misura previste nell'Allegato 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La modifica dei coefficienti di conversione in rendita avranno effetto sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a tutti i contributi a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza della polizza.

La Compagnia comunica per iscritto le variazioni dei coefficienti ad ogni Aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

ART. 8 - PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Aderente prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, viene liquidata agli eredi o alle diverse persone designate, come previsto dal Decreto, la posizione individuale maturata determinata come previsto nel successivo ART. 17 delle Condizioni Generali di Contratto.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

A fronte delle prestazioni di cui al precedente ART. 7, l'Aderente si impegna a versare una successione di contributi ricorrenti ciascuno dei quali concorre alla determinazione della prestazione pensionistica assicurata.

I contributi vengono pagati anticipatamente in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. Tali contributi devono essere corrisposti alle scadenze pattuite presso l'Agenzia Generale FATA VITA che amministra il contratto.

E' consentito il pagamento del contributo tramite:

- bonifico bancario intestato all'Agente Generale FATA VITA (persona fisica o giuridica) che amministra il contratto;
- assegno bancario, assegno circolare non trasferibili, entrambi intestati all'Agente Generale FATA VITA (persona fisica o giuridica) che amministra il contratto;
- conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Aderente alla banca di effettuare addebiti sul suo conto corrente (RID rimessa interbancaria diretta).

Effettuato il pagamento l'Agenzia rilascia la quietanza intestata all'Aderente, emessa dalla Direzione Generale della Compagnia. Solo questa quietanza di Direzione Generale rappresenta piena prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Durante la fase di accumulo l'Aderente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi che andranno ad incrementare la prestazione assicurata. Le modalità previste per il pagamento sono

uguali a quelle sopra indicate ed anche in questi casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In tal caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.

ART. 10 - COSTI A CARICO DELL'ADERENTE

I costi gravanti sul contratto sono:

1. Caricamento annuo
Su ciascun contributo e su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un caricamento annuo pari al 4,95%; tale caricamento non si applica all'ammontare relativo ai trasferimenti di posizioni individuali da altre forme pensionistiche.

2. Altre spese

- Trasferimento: non è previsto alcun onere.
- Anticipazione: non è previsto alcun onere.
- Coefficienti di conversione in rendita (riportati negli Allegati 1A, 1B, 1C e 1D alle Condizioni Generali di Contratto): contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,85%.
- Riscatto: è gravato da un costo fisso pari a 50,00 euro.

ART. 11 - PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA E RIVALUTAZIONE ANNUALE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO

Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni ricorrenza annuale e fino al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica secondo il tasso annuo di rivalutazione.

Si definisce ricorrenza annuale, ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate, il 31 dicembre di ogni anno.

La prestazione assicurata in forma di capitale relativa a ciascun contributo versato non potrà essere inferiore alla corrispondente prestazione minima garantita.

La prestazione minima garantita è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale determinata al momento di inizio della garanzia, capitalizzata anno per anno al tasso di interesse minimo garantito per il periodo che intercorre tra tale momento e l'ultima ricorrenza annuale. Per momento di inizio della garanzia si intende la data di versamento del contributo. Il tasso di interesse minimo garantito anno per anno è pari al minor valore tra il tasso del 2% annuo composto ed il tasso di interesse massimo applicabile stabilito dall'ISVAP in vigore all'ultima ricorrenza annuale (Provvedimento ISVAP n. 1036 - G del 6/11/1998 e successive modifiche e integrazioni).

Si definisce tasso annuo di rivalutazione il rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "FATA Previdenza" su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre, diminuito della ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30%. Tale ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

Più in particolare la rivalutazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità:

- le prestazioni in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione;
- le prestazioni con data effetto successiva alla ricorrenza annuale precedente, per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la ricorrenza annuale successiva, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre;

- le prestazioni liquidate in data diversa dalla ricorrenza annuale, per il periodo che intercorre tra la ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di richiesta di liquidazione.

Le rivalutazioni riconosciute vengono consolidate di anno in anno.

ART. 12 - PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE

Al termine della fase di accumulo l'Aderente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata, a quella data, tra quelle previste dal Decreto:

- 100% dell'intero importo maturato sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile;
- fino al 50% dell'importo maturato in forma di capitale, il restante sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile;
- 100% dell'intero importo maturato sotto forma di capitale.

Quest'ultima possibilità è realizzabile solo se l'importo annuo della rendita vitalizia calcolata su almeno il 70% dell'intera posizione individuale maturata risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se l'Aderente è un "vecchio" iscritto (soggetto iscritto a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 15 novembre 1992).

La rendita vitalizia rivalutabile viene erogata in via posticipata: pertanto, la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell'Aderente o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.
Nella fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà comunicare alla Compagnia il conto corrente e le relative coordinate bancarie (ABI, CAB), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni, l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

ART. 13 – RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL PERIODO DI EROGAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita (data di accesso alla prestazione pensionistica), la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata secondo la misura annua di rivalutazione.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico (2,0%) già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.
Per rendimento attribuito si intende il valore ottenuto sottraendo la ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30% dal rendimento conseguito dalla Gestione interna separata FATA Previdenza relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita.
L'anno preso a base per il calcolo del rendimento relativo all'anniversario della data di decorrenza della rendita è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a tale anniversario.
La ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'Aderente, trascorsi due anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

Tale termine temporale non si applica nel caso in cui l'Aderente intenda trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l'Aderente possa accedere in relazione ad una nuova attività lavorativa. L'Aderente dovrà far pervenire la richiesta in forma scritta a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, mediante lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie del fondo di destinazione ed allegando una copia di un documento di identità valido e firmato nonché l'originale di polizza

La Compagnia provvede nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore della posizione maturata alla data di richiesta.

Per i pagamenti delle somme liquidabili vengono seguite le modalità previste dall'ART. 19 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al PIP.

L'Aderente ha facoltà di trasferire le posizioni accantonate presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto su questo contratto; alle disponibilità trasferite sarà applicata la disciplina del presente contratto e corrisponderanno prestazioni pensionistiche determinate con le stesse modalità previste all'ART. 7 senza l'applicazione dei costi di cui all'ART. 10.

ART. 15 - OPZIONI

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica l'Aderente può scegliere una delle seguenti opzioni:

1. conversione della rendita vitalizia assicurata rivalutabile nelle seguenti tipologie di rendita:
   - una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita;
   - una rendita rivalutabile pagabile in rate posticipate certa per dieci anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, e successivamente vitalizia di cui all'Allegato 1C e 1D alle Condizioni Generali di Contratto.

   I coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile saranno calcolati in base all'aliquota di reversibilità prescelta, al sesso ed all'età dei beneficiari al momento dell'erogazione della prestazione e calcolati con le stesse basi tecniche utilizzate per il calcolo delle altre tipologie di rendita.
2. un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. il prolungamento dell'assicurazione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. La prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di scadenza.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'Aderente può sospendere il versamento dei contributi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei contributi.

ART. 17 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente nei casi e nei termini previsti dal Decreto. Non è consentito alcun riscatto durante l'erogazione della rendita vitalizia.

Riscatto totale

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

L'operazione di riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene alla Compagnia e determina la cessazione dalla partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'importo del riscatto totale è pari alla somma dei capitali costitutivi della rendita totale, ciascuno rivalutato fino alla data della richiesta della liquidazione.

L'importo del riscatto viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

La richiesta del riscatto totale, da inviare a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, va effettuata in forma scritta tramite lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie per la liquidazione ed allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza;
- eventuali appendici.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

La richiesta di riscatto parziale, da inviare a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, va effettuata in forma scritta tramite lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie per la liquidazione ed allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- documentazione conforme alla richiesta;

L'importo del riscatto parziale viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

ART. 18 - BENEFICIARI

L'Aderente è l'unico Beneficiario delle prestazioni di riscatto e/o dell'erogazione della rendita alla data stabilita di accesso alle prestazioni pensionistiche. I Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono gli eredi ovvero le persone designate dall'Aderente.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 19 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, attraverso l'Agenzia Generale cui è assegnato il contratto, inoltre devono essere consegnati:

- l'originale di polizza e le eventuali appendici, ovvero l'apposita dichiarazione di smarrimento (a meno che si tratti di liquidazione parziale della prestazione spettante fino a che l'Aderente è in vita);
- la fotocopia di un documento di identità valido dei percettori e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto;
- l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare i bonifici di liquidazione.

Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia la Compagnia si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Devono inoltre essere consegnati, a seconda della tipologia di evento, i seguenti documenti in originale o copia conforme all'originale:

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

Decesso dell'Aderente

- certificato di morte a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Compagnia;
- atto notorio o attestazione giudiziale da cui risulti chi sono gli eredi tutti (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- copia della pubblicazione dell'eventuale ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato;
- decreto del Giudice Tutelare (se tra gli eredi risultano presenti minorenni o incapaci);
- informativa e consenso privacy firmata dai Beneficiari.

Riscatto parziale o totale

- richiesta di liquidazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Compagnia;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di legge;
- certificato di stato famiglia originario.

In alcuni casi la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione.

Verificatosi l'evento o la risoluzione del contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla consegna in Agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine, sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Aderente può far venir meno gli effetti del contratto esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza (se in possesso);
- le eventuali appendici;
- coordinate bancarie per l'eventuale liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla stessa Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà all'Aderente la somma da questi eventualmente corrisposta.

ART. 21 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

Il presente contratto viene assunto dall'impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Aderente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana.

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ART. 23 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ALLEGATO 1A

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Sesso maschile

Età di Computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	40,222	39,818	39,686	39,620	39,554	39,488
51	41,012	40,592	40,454	40,386	40,317	40,249
52	41,847	41,410	41,266	41,195	41,123	41,053
53	42,729	42,273	42,124	42,049	41,975	41,901
54	43,662	43,187	43,031	42,953	42,875	42,798
55	44,650	44,153	43,990	43,909	43,828	43,747
56	45,698	45,178	45,007	44,922	44,837	44,753
57	46,811	46,265	46,086	45,997	45,908	45,820
58	47,996	47,422	47,234	47,140	47,047	46,954
59	49,259	48,655	48,457	48,358	48,260	48,163
60	50,607	49,969	49,760	49,656	49,553	49,450
61	52,044	51,369	51,149	51,039	50,930	50,821
62	53,573	52,859	52,625	52,509	52,394	52,278
63	55,204	54,446	54,198	54,075	53,952	53,830
64	56,946	56,140	55,876	55,745	55,615	55,485
65	58,810	57,950	57,669	57,530	57,391	57,253
66	60,804	59,886	59,586	59,437	59,289	59,142
67	62,942	61,958	61,637	61,478	61,320	61,162
68	65,237	64,182	63,837	63,666	63,497	63,328
69	67,706	66,570	66,199	66,016	65,833	65,651
70	70,363	69,137	68,737	68,539	68,342	68,147

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

MASCHI

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1925	+3
dal 1926 al 1938	+2
dal 1939 al 1947	+1
dal 1948 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ALLEGATO 1B

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Sesso femminile

Età di Computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	37,295	36,948	36,833	36,776	36,720	36,663
51	37,922	37,563	37,445	37,386	37,327	37,269
52	38,582	38,211	38,088	38,027	37,967	37,906
53	39,277	38,892	38,765	38,702	38,639	38,577
54	40,009	39,609	39,478	39,412	39,347	39,282
55	40,781	40,366	40,230	40,162	40,094	40,027
56	41,598	41,166	41,024	40,954	40,883	40,813
57	42,463	42,013	41,865	41,792	41,719	41,646
58	43,381	42,912	42,757	42,681	42,604	42,528
59	44,357	43,866	43,705	43,625	43,545	43,466
60	45,395	44,881	44,713	44,629	44,545	44,462
61	46,501	45,962	45,785	45,697	45,610	45,523
62	47,678	47,112	46,926	46,834	46,742	46,650
63	48,930	48,334	48,138	48,041	47,944	47,848
64	50,266	49,637	49,430	49,328	49,226	49,124
65	51,694	51,028	50,811	50,702	50,595	50,487
66	53,213	52,508	52,278	52,163	52,049	51,936
67	54,847	54,098	53,854	53,732	53,611	53,490
68	56,602	55,806	55,545	55,416	55,287	55,159
69	58,493	57,642	57,365	57,227	57,089	56,953
70	60,530	59,620	59,323	59,175	59,028	58,882

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

FEMMINE

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1949	+1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
dal 1973	-2

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ALLEGATO 1C

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER DIECI ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Sesso maschile

Età di Computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	40,089	39,687	39,555	39,490	39,424	39,359
51	40,859	40,443	40,306	40,238	40,170	40,102
52	41,671	41,238	41,096	41,025	40,954	40,884
53	42,527	42,076	41,928	41,854	41,780	41,707
54	43,429	42,958	42,804	42,727	42,650	42,574
55	44,379	43,888	43,727	43,647	43,567	43,487
56	45,382	44,869	44,700	44,616	44,533	44,450
57	46,441	45,903	45,727	45,639	45,552	45,465
58	47,559	46,996	46,811	46,719	46,628	46,536
59	48,741	48,150	47,956	47,859	47,763	47,668
60	49,990	49,368	49,164	49,063	48,962	48,861
61	51,308	50,653	50,438	50,332	50,226	50,120
62	52,697	52,006	51,780	51,667	51,556	51,444
63	54,161	53,431	53,192	53,074	52,956	52,838
64	55,704	54,933	54,680	54,555	54,430	54,306
65	57,332	56,515	56,248	56,115	55,983	55,852
66	59,047	58,180	57,897	57,757	57,617	57,478
67	60,852	59,933	59,632	59,483	59,335	59,187
68	62,750	61,773	61,454	61,296	61,138	60,981
69	64,740	63,700	63,361	63,193	63,025	62,859
70	66,818	65,711	65,350	65,171	64,993	64,816

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

MASCHI

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1925	+3
dal 1926 al 1938	+2
dal 1939 al 1947	+1
dal 1948 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ALLEGATO 1D

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER DIECI ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Sesso femminile

Età di computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	37,209	36,863	36,749	36,693	36,636	36,580
51	37,828	37,470	37,353	37,294	37,236	37,178
52	38,478	38,108	37,987	37,926	37,866	37,805
53	39,162	38,779	38,653	38,590	38,528	38,465
54	39,881	39,484	39,353	39,288	39,224	39,159
55	40,639	40,227	40,091	40,024	39,957	39,890
56	41,438	41,010	40,869	40,799	40,729	40,660
57	42,283	41,837	41,690	41,617	41,544	41,472
58	43,175	42,710	42,558	42,482	42,406	42,330
59	44,120	43,635	43,475	43,396	43,317	43,238
60	45,120	44,613	44,446	44,363	44,281	44,198
61	46,180	45,648	45,474	45,387	45,301	45,215
62	47,301	46,744	46,561	46,470	46,380	46,289
63	48,489	47,903	47,711	47,616	47,521	47,426
64	49,748	49,132	48,930	48,829	48,730	48,630
65	51,086	50,436	50,223	50,117	50,012	49,907
66	52,503	51,817	51,592	51,480	51,369	51,259
67	54,011	53,286	53,048	52,930	52,813	52,696
68	55,617	54,848	54,596	54,471	54,347	54,223
69	57,324	56,508	56,241	56,108	55,976	55,845
70	59,138	58,269	57,985	57,844	57,704	57,564

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

FEMMINE

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1949	+1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
dal 1973	-2

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

ALLEGATO 2

Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Compagnia potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo d'età 65 anni se maschio o di 60 anni se femmina, elaborata dall'Istat e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, contenute nell'Annuario "Decessi: caratteristiche demografiche e sociali", risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione Istat verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o comunitario;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Compagnia (o di Compagnia del Gruppo qualora la Compagnia non possieda un significativo portafoglio di rendite in erogazione) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati alle presenti Condizioni Generali di Contratto e successive appendici.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Compagnia avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Maschio età 65	16,56	16,67	16,78	16,89	17,00	17,11	17,22	17,33	17,44	17,56
Femmina età 60	25,12	25,27	25,43	25,58	25,73	25,88	26,03	26,18	26,33	26,49
Anno di riferimento	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Maschio età 65	17,67	17,78	17,89	18,00	18,11	18,23	18,36	18,48	18,61	18,74
Femmina età 60	26,63	26,78	26,93	27,08	27,23	27,39	27,55	27,71	27,88	28,05
Anno di riferimento	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Maschio età 65	18,87	19,00	19,13	19,26	19,39	19,51	19,64	19,77	19,90	20,03
Femmina età 60	28,20	28,36	28,52	28,68	28,86	29,00	29,16	29,32	29,48	29,67

La tabella H è un'estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) "IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita" (luglio 2005).

Regolamento della gestione separata FATA Previdenza

1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso FATA VITA S.p.A. è costituita una particolare gestione patrimoniale per le forme pensionistiche individuali denominata FATA Previdenza, separata dalle altre attività di FATA VITA S.p.A.. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987, 336 S del 17 giugno 1998, 471/D del 12 febbraio 2002 e provvedimento n° 2472 del 10 novembre 2006), oltre alle direttive in materia emanate dalla COVIP, nonché alle disposizioni legislative vigenti.

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

2. Determinazione del Rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle imposte e tasse, delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e del "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa disposizione della Compagnia.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di FATA VITA S.p.A..

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

3.Certificazione

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno di certificazione. Il rendiconto della gestione FATA Previdenza, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

4. Modifiche del Regolamento

FATA VITA S.p.A. si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione in materia.

5. Comunicazioni

FATA VITA S.p.A. comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione FATA Previdenza gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.